



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
BARI**

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo

Bari Viale Japigia n. 184
pec: enteirrigazione@legalmail.it

CONVENZIONE

OGGETTO: Nomina supporto tecnico operativo Agrotecnico. Conferimento incarico Agrotecnico Donato Infantino.

TRA

l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia - EIPLI con sede in Bari, Viale Japigia n. 184, Cod. Fisc. 80000870727 di seguito denominato l'Ente rappresentato dall'ing. Nicola Pugliese, in qualità di Direttore Generale – giusta decreto n. 332 del 17 dicembre 2018-

E

l'agrotecnico Donato Infantino, nato a ... ed ivi residente alla ... di seguito denominato Agrotecnico Infantino o Il Professionista.

PREMESSO CHE

- con D.M. n. 9609 del 05 ottobre 2018 di nomina del dott. Antonio Altomonte a Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;
- con Decreti n. 214 del 29 dicembre 2015 e n. 20 del 1 febbraio 2016, a seguito di apposita procedura di selezione è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente; che a far data dal 01 febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica; e che con Decreto Commissariale n. 332 del 17 dicembre 2018 si è proceduto al rinnovo dell'incarico;
- il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione delle misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011 e s.m.i., comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;
- in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all'Ente la gestione di opere ed impianti che garantiscono l'erogazione di servizi strategici e di rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud d'Italia, interessando territori, comunità ed operatori economici di Basilicata, Puglia, Irpinia, Calabria;
- l'Ente è quindi impegnato a garantire la regolare gestione delle infrastrutture e l'erogazione delle risorse idriche grezze a favore dei territori, delle comunità e degli operatori economici interessati;
- fanno carico all'Ente tutte le connesse attività necessarie sia al mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità dei predetti impianti ed infrastrutture, sia a garantire



ricorrendone le condizioni, non solo gli interventi di messa in sicurezza ma anche di salvaguardia della pubblica incolumità e tutela ambientale;

VISTO il Decreto Commissariale n. 77 DEL 19/2/2019 con cui, a seguito di disamina e comparazione dei curricula presentati, si è conferito l'incarico al sig. Infantino Donato, in qualità di Agrotecnico

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - L'Ente conferisce incarico a che accetta, in qualità di Agrotecnico esperto in materie agroforestale al fine di monitorare lo stato della vegetazione presente nelle aree boschive insistenti sulle sponde degli impianti in gestione all'Ente e consentire interventi funzionali ad una corretta ed efficiente gestione delle medesime, tanto in conformità all'obiettivo prioritario di salvaguardare in modo ottimale la pubblica incolumità così come garantire la tutela dell'ambiente;

Art. 2 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, la suddetta attività si articolerà nei seguenti ambiti e nelle seguenti prestazioni:

- ✓ espletamento di sopralluoghi funzionali alla ricognizione e disamina dello stato vegetativo delle sponde boscate di tutti gli impianti dell'EIPLI, con conseguente elaborazione di apposito report e rilievi fotografici dello *status qua* anzidetto;
- ✓ elaborazione piano di interventi di manutenzione/bonifica delle aree boscate insistenti sulle sponde degli invasi;
- ✓ elaborazione piano di rimboschimento delle sponde degli invasi nelle parti non boscate;
- ✓ stima della massa legnosa sia secca che in vegetazione funzionale all'avvio di procedura ad evidenza pubblica per la vendita del predetto materiale;

Art. 3 - L'incarico oggetto della presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà durata per un (1) anno. L'incarico non potrà comunque superare la data di adozione delle misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011. Eventuali disdette della presente convenzione, da entrambe le parti, dovranno avere un preavviso di 30 giorni ed essere formulate con raccomandata A.R.

Il Professionista resta comunque impegnato alla definizione di eventuali adempimenti iniziati.

Art. 4 - L'incarico, disciplinato ai sensi dell'art. 2222 e ss. cod. civ., sarà svolto in assoluta autonomia, al di fuori di ogni obbligo di orario e di presenza, senza alcun vincolo gerarchico e/o disciplinare nei confronti dell'Ente, fermo restando il rispetto delle indicazioni operative e della tempistica di attuazione che verranno concordate con gli Organi dell'Ente, nonché del raccordo operativo con gli Uffici dell'EIPLI.

L'attività potrà essere svolta presso la sede di Potenza dell'Ente e/o presso altre sedi. Il Professionista per le attività inerenti all'espletamento dell'incarico, deve essere comunque autorizzato in via preventiva dal Direttore Generale e/o dal Responsabile dell'Ufficio di appartenenza ed eventualmente utilizzando l'auto dell'Ente.

Art. 5 - Per lo svolgimento dell'incarico, l'Ente riconoscerà a un compenso forfettario annuo pari a Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) oltre Iva e ENPAIA.

Il compenso sarà liquidato con scadenza, a seguito di presentazione di apposite relazioni sulle attività realizzate.

Le parti convengono altresì che la somma anzi detta è comprensiva di ogni onere e spesa che il Professionista sosterrà per l'esecuzione dell'incarico di che trattasi.

Il suddetto compenso sarà liquidato a mezzo di bonifico bancario previa presentazione di regolare fattura ed esperiti i controlli *ex lege*.

Art. 6 - Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a:

- svolgere le attività impiegando la professionalità adeguata al raggiungimento del risultato obbligandosi anche, ove necessario, a predisporre materiale e documentazione comunque funzionali al miglior svolgimento dell'incarico;
- mantenere la massima riservatezza in merito a notizie, dati ed informazioni, anche riservate, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente incarico. L'inadempimento di tale obbligazione comporterà la risoluzione di diritto dell'incarico di che trattasi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, è altresì tenuto al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza dei dati sensibili;



- non assumere incarichi con soggetti terzi qualora siano deontologicamente incompatibili con l'incarico conferito;
- svolgere le attività inerenti il presente incarico secondo i principi di diligenza, correttezza e buona fede espressi negli artt. 1175, 1176 e 1375 del cod. civ.

Art. 7 - Ai sensi della normativa sulla Privacy come modificata ed integrata dal D.Lgs. n. 101/1018, i dati raccolti e trattati dal Professionista con l'esclusiva finalità di svolgere attività professionale nei confronti dell'Ente, saranno registrati su supporti informatici protetti e i moduli cartacei verranno mantenuti e protetti con modalità idonee e fermo restando il segreto professionale.


Pertanto, apponendo la firma alla presente, l'Ente manifesta il suo consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ai sensi dell'art. 11 della Legge 196/03 e s.m.i., sempre nell'ambito delle finalità e modalità di cui sopra.


Il Professionista dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e acconsente al trattamento dei suoi dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Art. 8 - Il Professionista dichiara che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge vigenti e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.

A tal fine il consulente nominato si impegna a comunicare tempestivamente all' Amministrazione l'insorgere sopravvenuto di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 9 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente convenzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bari.


Il Professionista
Agrotecnico Infantino Donato

Il Direttore Generale
ing. Nicola Pugliese



LA PRESENTE CONVENZIONE È FIRMATO IN
FORO BARILESE IN QUANTO LO SCRIVANO

AGROTECNICO INFANTINO DONATO E'

PRIMO DI FIRMA DIGITALE 